



COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA'10

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (mod. e int. dalla Legge 108/2021 - disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 30/06/2023 dell'art.36 del D.lgs 50/2016), dei servizi di Noleggio, Installazione, Manutenzione (comprensivo dei consumi di energia elettrica) e successivo smontaggio delle istallazioni artistiche luminose da realizzare nella Città di Napoli in occasione delle festività natalizie 2022/2023, nell'ambito del progetto "Natale a Napoli 2022" ,nel territorio di competenza della Municipalità 10

CIG: 951286153C

CAPITOLATO SPECIALE

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- **Amministrazione/Committente:** COMUNE DI NAPOLI- MUNICIPALITA' 10;
- **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato affidatario;
- **Parti:** Fornitore e Amministrazione/Committente;
- **Servizio:** il servizio di NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE (COMPRESIVO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA) E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE ISTALLAZIONI ARTISTICHE LUMINOSE DA REALIZZARE NELLA CITTA' DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022 , NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NATALE A NAPOLI 2022" ,oggetto del Contratto;

2. Disciplina normativa dell'affidamento

L'affidamento è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.50/2016, dalla Legge 11 settembre 2020 n.120, D.L. 77/2021 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Affidamento.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla stipula del contratto.

3. Descrizione del servizio

La Municipalità 10 del Comune di Napoli intende affidare il servizio di *“Noleggio, installazione, manutenzione (comprensivo dei consumi di energia elettrica) e successivo smontaggio di installazioni artistiche luminose da realizzare nella Città di Napoli in occasione delle festività Natalizie 2022/2023”*.

Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore della Municipalità 10 dott. Luigi Loffredo.

Il servizio ha ad oggetto la realizzazione in diverse zone della municipalità sia centrali che periferiche, di addobbi aventi qualità artistica e tecnica.

Tali installazioni luminose rivestono un ruolo fondamentale per l'esaltazione del clima natalizio, anche come strumento di valorizzazione delle architetture della città di Napoli, delle sue piazze, delle sue vie, dei suoi palazzi e dei suoi monumenti. La realizzazione di luminarie e addobbi natalizi presso le principali vie commerciali, che con luci e simboli contribuiscono ad esaltare l'atmosfera festosa, contribuendo altresì a svolgere una importante funzione di promozione commerciale e di attrazione turistica.

L'allestimento delle installazioni artistiche luminose dovrà essere effettuato lungo le strade e le piazze della città di Napoli così come individuate negli allegati n. 01 e n. 02 e secondo le caratteristiche tecniche di cui allegato 03 al presente Capitolato Speciale e secondo i temi

individuati dall'Amministrazione Comunale:

LE TRADIZIONI DI NAPOLI

IL MARE

IL NATALE

I FIORI E IL GREEN

LO ZOO

LE LUCI DI FESTA

Nel dettaglio, si specifica che le strade e nelle piazze individuate negli allegati n. 01 e n. 02 al presente Capitolato Speciale, dovranno presentare un allestimento minimo come di seguito descritto:

Via Caio Duilio n. 10 installazioni 2d; Piazza Italia n. 10 installazioni 2d; Viale Augusto n. 60 installazioni 2d; Via Leopardi n. 42 installazioni 2d; via Consalvo n. 34 installazioni 2d; viale Campi Flegrei n. 37 installazioni 2d; via Cavalleggeri d'Aosta n. 32 installazioni 2d; Piazza Salvemini n. 8 installazioni 2d; da via Nuova Bagnoli a via Fuorigrotta (inclusa Via Diocleziano) n. 100 installazioni 2d; Piazza Bagnoli n. 8 installazioni 2d su palo. N. 1 installazione 3d a Piazza Italia n. 1 installazione 3d isola pedonale di viale Campi Flegrei; n.1 installazione 3d su piazzale Tecchio.

Tale numero è indicativo e potrebbe variare anche in base ad una eventuale proposta progettuale prevista nell'offerta tecnica formulata dal fornitore stesso, rispettando le indicazioni contenute nel medesimo capitolato, e negli allegati forniti dall'Amministrazione riguardo all'elenco piazze, strade e tipologie di luminarie, nonché in base ad eventuali complessità per l'ottenimento di nulla osta e permessi;

La cifra complessiva a disposizione dell'Amministrazione Comunale per la Municipalità, come da quadro economico è di € 149.999,00 inclusi IVA e consumi di energia elettrica.

Il fornitore dovrà fornire all'amministrazione (cfr. *Offerta tecnica - Richiesta di preventivo*) tutto quanto necessario per la corretta valutazione del progetto secondo gli elaborati richiesti entro e **non oltre il termine indicato nell'invio della richiesta di offerta economica.**

per le strade:

Elementi decorativi e/o soggetti artistici 2D e/o luminarie (tipo: panneggi, cascate, baroccali, sfere, ecc.) e quant'altro possa rendere l'addobbo originale e accattivante garantendo sempre l'adeguatezza degli stessi alla strada da illuminare. Tra le diverse luminarie installate sarà garantito un distanziamento preferibilmente di m. 15. Per essere computata a tal fine, ciascuna installazione non potrà essere inferiore a mq. 1,4.

per le piazze:

Tutte le installazioni proposte dovranno essere, per numero e dimensione, adeguate alla morfologia e alla dimensione della piazza in cui verranno installate. Potranno essere installati elementi decorativi, soggetti artistici 2D e/o 3D, luminarie di completamento (tipo: panneggi, cascate, baroccali, sfere, ecc.) e quant'altro possa rendere originale e accattivante l'allestimento complessivo della singola piazza.

Sono a carico del fornitore la mappatura, la progettazione, il noleggio delle attrezzature per la proiezione, gli allestimenti necessari per la realizzazione delle stesse e ogni altro costo connesso direttamente o indirettamente.

Per le installazioni 3d le figure 3D (oggetti, personaggi, animali) non dovranno superare un'altezza di mt.2,5. Nelle aree UNESCO per le figure 3D da installare in vie, strade e piazze è necessario il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004.

4. Durata

La durata del contratto è pari a **90 giorni**, l'operatore economico deve avviare l'esecuzione del servizio dal verbale di avvio del servizio in caso di richiesta di esecuzione anticipata della procedura

5. Esecuzione in via d'urgenza

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al servizio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

6. Valore del contratto

Il valore del contratto è stimato in complessivi euro **149.999,00 inclusi IVA e consumi di energia elettrica**, al netto di eventuale ribasso.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

6.1. Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.
Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

7. Corrispettivi

Il corrispettivo del servizio è pari all'importo a base di gara, al netto del ribasso offerto.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso, compreso il trasporto per/da i luoghi di installazione.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

8. Modalità di svolgimento del servizio, tempi di consegna e di esecuzione del servizio.

Il servizio dovrà essere eseguito dall'affidatario, senza che lo stesso possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiale ed altre indennità di qualsiasi genere.

Il servizio dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere l'illuminazione in parola in perfetto stato di funzionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Le principali prestazioni da eseguire per il servizio in parola sono:

- 1. Fornitura a noleggio** (solo per "Illuminiamo Napoli") degli allestimenti luminosi proposti per un periodo di completo funzionamento **a decorrere presumibilmente dal 10 dicembre 2022 fino al 09 gennaio 2023 cui andranno aggiunti i tempi necessari per l'allestimento e successivo smontaggio di tutte le luminarie compreso ogni elemento accessorio, stimati, questi ultimi, in 2 (due) mesi;**
- 2. Installazione delle luminarie** e di tutti gli allestimenti proposti, compreso ogni elemento di sostegno ed ancoraggio, che non dovrà comunque interferire con linee elettriche od elementi di proprietà di enti o privati che non intendano consentire tale installazione. È fatto, inoltre, obbligo di verificare l'istallazione di quanto necessario al fine che non si verifichino in alcun modo intralci per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e in particolar modo di quelli differenziati, tenendo presente che il prelievo di questi ultimi, stipati in apposite campane, avviene normalmente tramite camion forniti di gru;
- 3. Smontaggio di tutte le luminarie**, compreso ogni elemento accessorio, a partire dal giorno **successivo alla conclusione del periodo di illuminazione e comunque entro il giorno 28 febbraio 2023;**
- 4. Ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell'istallazione**, durante le opere d'installazione e smontaggio degli elementi in oggetto. Sarà cura della ditta affidataria intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico;
- 5. Manutenzione**, tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato, per garantire sempre un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati durante l'intero periodo e secondo gli orari fissati, compresi gli interventi urgenti (su semplice chiamata) in caso di avarie od altri problemi di qualsiasi tipo in modo tale da garantire un continuo perfetto funzionamento degli stessi.

L'operatore affidatario, dovrà redigere – prima di poter procedere alle operazioni di installazione - apposito "Piano della Sicurezza", ai sensi del D. Lgs. 81 del 09/04/2008, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, degli impianti e strutture da porre in opera.

9. Tempistica e luoghi

Le strade e le piazze interessate dalle luminarie sono individuate agli allegati n. 01 e 02 del presente Capitolato speciale.

Gli allestimenti proposti potranno subire variazioni nella loro distribuzione a seguito di sopraggiunte limitazioni nelle strade e piazze (per es. lavori di manutenzione strade, potatura alberi, Centro Storico di Napoli

- Sito UNESCO, specifiche limitazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, ecc.), previa autorizzazione del Committente. In ogni caso, non potranno mai essere inferiori al numero complessivo di installazioni così come sopra specificato e, pertanto, nell'ambito del numero complessivo previsto, potranno essere incluse nuove strade e nuove piazze.

Le luminarie dovranno essere pronte ed in perfetto di stato di funzionamento per l'accensione entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione, come individuata all'art. 4 del presente Capitolato.

A tal fine entro le ore 21.00 del giorno 10 dicembre 2022 si dovrà effettuare una prova generale, congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, per garantire l'ottimale funzionamento delle stesse. Le operazioni di smontaggio dovranno essere effettuate entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2023.

Al fine di contemperare le istanze connesse a rendere accogliente l'intera città nei giorni di festa con la attuale necessità di riduzione e contenimento dei consumi energetici, si prevederà, come già attuato a livello nazionale da molte capitali europee, una limitazione del tempo di accensione delle luminarie e degli addobbi con luci principalmente a led, prescrivendo un periodo di 5 ore nei giorni feriali e di 7 ore nei giorni festivi, attraverso l'installazione di un orologio con programmazione giornaliera/settimanale in apposita cassetta stagna con inizio rispettivamente dalle ore 19:00 e 17:00 e spegnimento alle ore 24:00. Si precisa fin d'ora che nessun onere potrà ricadere sulla stazione appaltante in merito ad autorizzazioni per il transito veicoli in zone a traffico limitato, operazioni di carico e scarico ecc. che saranno pertanto a cura dell'affidatario.

10. Altre indicazioni relative agli elementi da installare ed alla loro tipologia.

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia, in particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI;

Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad apposite cassette di comando complete di quadro-comando per l'accensione ed ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza.

Le lampade dovranno essere opportunamente distanziate in modo da garantire un'ottimale copertura e percezione delle figure.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini d'isolamento idrico, elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; si sottolinea l'importanza di un'elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all'azione dei venti.

11. Responsabilità dell'affidataria

Sarà obbligo dell'affidataria adottare, nell'esecuzione del presente servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità

degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Così come previsto dal presente Capitolato Speciale è fatto inoltre obbligo di verificare l'installazione di quanto necessario al fine di evitare che si verifichino intralci alla raccolta dei rifiuti soliti urbani e in particolar modo di quelli differenziati, tenendo presente che il prelievo di questi ultimi avviene normalmente tramite camion forniti di gru.

In particolare l'affidatario è obbligato ad adottare, sotto la sua responsabilità, ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Ad avvenuta installazione e comunque prima dell'accensione delle luminarie, la ditta affidataria dovrà fornire ai competenti uffici di quest'Amministrazione apposito certificato di regolare esecuzione e di dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22.01.08 n. 37, redatti da personale munito degli opportuni requisiti tecnico- professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati sul suolo pubblico.

La ditta affidataria sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia di installazione e/o fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.

12. Manutenzione

Tutte le attività relative al servizio dovranno essere svolte con il coordinamento e la supervisione del Comune di Napoli. L'affidatario dovrà assicurare, inoltre, la disponibilità di un referente, di cui fornirà i recapiti di: telefono, fax e cellulare, con reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti e richieste d'intervento manutentivo che potranno pervenire per guasti di qualsiasi tipo.

Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, l'affidataria è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla chiamata anche telefonica.

13. Oneri dell'impresa

Sono a carico della ditta affidataria tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, anche se non espressamente indicati nel presente Capitolato Speciale ma necessari per la compiutezza dello stesso.

14. Condizioni dello svolgimento del servizio.

L'affidataria dovrà sostenere gli oneri necessari per l'allacciamento ai contatori dell'energia elettrica (comprese le linee), quelli relativi a tutte le pratiche da espletarsi presso il gestore per l'installazione e/o l'allacciamento di contatori, consumi di energia elettrica.

L'affidatario dovrà altresì provvedere ad effettuare tutte le procedure amministrative necessarie per la richiesta di occupazione del suolo pubblico (cfr. Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico – disponibile sul sito internet del Comune di Napoli – Sezione Tasse e Tributi), nonché

quelle della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e quelle necessarie per le attivazioni di energia elettrica interfacciandosi con i relativi Enti.

Nel caso in cui l'affidatario intenda utilizzare in appoggio i pali della pubblica illuminazione dovrà preventivamente sottoscrivere di concerto con la Municipalità e il gestore degli impianti comunali, apposito verbale nel quale sarà esplicitato che eventuali problematiche saranno prese in carico dall'operatore economico e non ricadranno sul gestore. Senza tale manleva si utilizzeranno elementi verticali forniti e posti in opera dall'operatore economico.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente affidamento ed agli ordinativi di fornitura.

15. Assicurazioni

L'Affidatario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione dei servizi, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati. L'Affidatario risulterà esclusivo responsabile, civilmente e penalmente, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la ditta affidataria è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa RCT/O – con validità non inferiore alla durata del contratto – con massimale non inferiore € 3.000.000,00

(tremilioni/00) per sinistro e 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per anno, con clausola specifica di “Danni da Incendio” con massimale non inferiore a € 1.000.000 e clausola aggiuntiva “Postuma da installazione e Manutenzione”.

La polizza dovrà riportare espressamente l’operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall’appalto.

L’appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti e non saranno opponibili alla Stazione Appaltante.

Resta comunque ferma la totale responsabilità dell’appaltatore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Tale assicurazione dovrà essere stipulata prima di dare inizio all’esecuzione dell’evento e mantenuta per tutta la durata del servizio oggetto del presente Capitolato, consegnandone preventivamente copia alla stipula del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. Ove i massimali non fossero adeguati, si dovrà produrre un’appendice della stessa dove i massimali della polizza esistente dovranno essere aumentati agli importi sopraindicati. In ogni caso, sarà necessario produrre un’appendice dove dovrà essere precisato che il suddetto aumento è totalmente dedicato al Comune di Napoli per l’affidamento in oggetto e per tutta la sua durata.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

Si rammenta, inoltre, che il subaffidamento non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Tale assicurazione dovrà essere stipulata prima di dare inizio all’esecuzione dell’evento e mantenuta per tutta la durata del servizio oggetto del presente capitolato, consegnandone preventivamente copia alla stipula del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. Ove i massimali non fossero adeguati, si dovrà produrre un’appendice della stessa dove i massimali della polizza esistente dovranno essere aumentati agli importi sopraindicati. In ogni caso, sarà necessario produrre un’appendice dove dovrà essere precisato che il suddetto aumento è totalmente dedicato al Comune di Napoli per l’affidamento in oggetto e per tutta la sua durata.

Resta ferma la responsabilità dell’impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

16. Responsabilità verso Terzi

La ditta affidataria sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.

17. Verifica di conformità

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

I beni/servizi che non dovessero superare la verifica di conformità dovranno essere ritirati e sostituiti con altri idonei entro 5 giorni dalla data della richiesta e le operazioni di verifica di conformità saranno ripetute, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico del fornitore. In questo caso il Fornitore non avrà diritto a maggiorazioni e/o a supplemento di prezzo, né potrà chiedere una proroga dei tempi di consegna.

18. Fatturazione e pagamenti.

Il prezzo offerto si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che venissero successivamente emanate dalle competenti autorità.

Nel prezzo si intendono interamente remunerati tutti i servizi oggetto del presente appalto, compresa la fornitura di materiali, mezzi ed attrezzature, ed ogni altro onere espresso e non dal presente atto, inerente e conseguente l'esecuzione della prestazione.

Il corrispettivo non è soggetto ad alcuna modifica o variazione.

Il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate dalla legge. L'imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment).

La fattura dovrà essere emessa a smontaggio dell'allestimento luminoso ultimato.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico e trasmessa all'Ufficio di questa Amministrazione, identificato dal Codice Univoco XQ5DTD.

Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica (www.fatturapa.gov.it).

Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24/04/2014, deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il suddetto codice (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).

L'omissione, l'inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.

Il termine di pagamento è fissato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura.

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008, l'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione della fattura a favore dell'Appaltatore. Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria nei termini sopra indicati, dopo la sottoscrizione del relativo contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. L'affidatario dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 l'Amministrazione procederà inottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

19. Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel paragrafo 8 del presente Capitolato, è fissata una penale pari al 1 per mille dell'importo di aggiudicazione per ciascun servizio e per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna i materiali sussidiari e accessori allo svolgimento del servizio/fornitura indicati nel Capitolato.

Viene altresì fissata una penale nella misura dell'1 per mille dell'importo di aggiudicazione per la mancata risoluzione degli inconvenienti entro le 24 ore dalla segnalazione anche telefonica per ogni giorno di ritardo. La ditta affidataria dovrà installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti e rispettanti ogni norma prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed installati su suolo pubblico entro il giorno precedente all'entrata in funzione delle luminarie.

Resta ferma la facoltà di questo Ente di procedere al risarcimento dei danni d'immagine. In particolare la ditta affidataria dovrà essere in possesso, con il dovuto anticipo, provvedendo a sua cura e spesa, di tutte le autorizzazioni necessarie per l'installazione degli impianti elettrici provvisori su suolo pubblico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente,

ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'affidamento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

20. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

21. Obbligazioni dell'appaltatore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio/fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- dovrà assicurare, inoltre, la disponibilità di un referente, di cui fornirà i recapiti di: telefono, fax e cellulare, con reperibilità di 24 ore su 24 tutti i giorni per l'intero periodo del servizio, per eventuali comunicazioni urgenti e richieste d'intervento manutentivo che potranno pervenire per guasti di qualsiasi tipo.
- fornire un recapito cellulare del responsabile operativo;

La Ditta dovrà eseguire la prestazione con personale idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma organizzativo facente parte dell'offerta tecnica.

La Ditta dovrà assicurare la presenza continua di proprio personale di riferimento in relazione ai vari compiti assegnati e in particolare relativamente all'assistenza tecnica 24h su 24h. È comunque

richiesta la presenza di un unico referente responsabile dell'organizzazione complessiva, ove non specificatamente previsto nell'offerta tecnica proposta.

La Ditta appaltatrice dovrà far eseguire la prestazione osservando le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, conformemente all'offerta tecnica proposta e al programma organizzativo presentato ed approvato in sede di offerta. Resta fermo il riferimento all'esecuzione dei servizi a regola d'arte, fatto salvo il diritto del Comune di Napoli al risarcimento dei danni, anche di immagine.

La Ditta appaltatrice non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni del Comune di Napoli che riguardino il modo di esecuzione dei servizi, facendo salva la facoltà di esprimere le proprie motivate riserve.

22. Codice di comportamento

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Delibera di Giunta Camerale n. 25 del 11.03.2014.

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it; il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli è reperibile sul sito del Comune di Napoli.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

23. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subaffidamento loro affidato.

24. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

25. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

i dati forniti dal/i concorrente/i affidatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

(in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i affidatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge; tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Napoli -X Municipalità in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Napoli potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura del conferimento

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti - ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF, ecc ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge

impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione “Società Trasparente” nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/affidatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

26. Danni e responsabilità

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

27. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa.

Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

28. Subaffidamento

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di affidamento, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Non si configurano come attività affidate in subaffidamento quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c).

La ditta affidataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di subaffidamento almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto. Il contratto di subaffidamento, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subaffidamento sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subaffidamento. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione della fornitura affidati in subaffidamento non può formare oggetto di ulteriore subaffidamento. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subaffidamento senza autorizzazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subaffidamento. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione dei servizi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subaffidamento, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di affidamento e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subaffidamento coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'affidamento ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'affidamento o del subaffidamento, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Amministrazione nel caso di subaffidamento provvederà a corrispondere l'importo della fornitura all'affidataria della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

29. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

30. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) l'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'affidamento in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- c) l'affidamento non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- g) in caso di mancato rispetto del Protocollo d'intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale approvato con Deliberazione di Giunta Camerale n.89 del 30.07.2019;
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i) in caso di subaffidamento non autorizzato;

j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto

negativo per due volte consecutive;

k) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

31. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti dell'affidamento;

iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (solo se già accettati dal direttore dell'esecuzione o – se non nominato – dal RUP), oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di

esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'affidamento.

32. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Napoli.

Il Dirigente